

Scheda 1

Criteria di ammissione alla classe successiva Secondo ciclo d'istruzione

1. Premessa generale

La valutazione dello studente è di esclusiva competenza del **Consiglio di classe** e scaturisce da un'analisi attenta, serena ed equilibrata delle proposte di voto dei singoli docenti, motivate in base agli esiti delle prove, alla partecipazione, all'impegno e all'interesse dimostrati nel corso dell'anno scolastico.

Tutte le discipline hanno **pari dignità** e **pari valore formativo**. Il voto per le singole materie è **assegnato dal Consiglio di classe**, che tiene conto del percorso complessivo dell'alunno, delineando un giudizio di merito sulla diligenza, sul profitto e sullo sviluppo formativo.

Se non vi è dissenso, i voti proposti s'intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, **prevale il voto del presidente (art. 79 R.D. 653/1925)**.

2. Parametri generali di valutazione

Nel deliberare **ammissione, sospensione del giudizio o non ammissione** alla classe successiva, il Consiglio di classe valuta:

- il possesso di **conoscenze, abilità e competenze minime** in relazione alla classe frequentata e all'indirizzo di studio;
- il **livello di partenza** e i **progressi** compiuti;
- il **grado di autonomia** e il **metodo di studio**;
- la **capacità di recupero individuale**;
- la **partecipazione**, la **costanza dell'impegno** e la **frequenza**;
- la **situazione complessiva** del percorso formativo e la **prospettiva di sviluppo** dello studente nell'anno successivo.

3. CRITERI PER GLI ISTITUTI TECNICI

3.1. Ammissione alla classe successiva

È ammesso alla classe successiva lo studente che abbia:

- **voto di comportamento non inferiore a 6/10**. La valutazione del comportamento è in **decimi** e quella **finale** è riferita **all'intero anno scolastico** (art. 5, D.P.R. 122/2009 come modificato dal **D.P.R. 135/2025**).
- Inoltre, **un voto di comportamento <6/10 comporta d'ufficio la non ammissione** alla classe successiva o all'esame di Stato (oggi "maturità"). [Gazzetta Ufficiale](#)
- **voto non inferiore a 6/10 in tutte le discipline o gruppi di discipline** valutate con voto unico (art. 4, c. 5, D.P.R. 122/2009; disposizione confermata dal **D.P.R. 135/2025**). [Gazzetta Ufficiale](#)

3.2. Sospensione del giudizio

Il Consiglio di classe può deliberare la **sospensione del giudizio** nei confronti dello studente che presenti **non più di tre insufficienze**, o **tre insufficienze gravi**, purché tali da consentire, a giudizio motivato del Consiglio, il **recupero delle competenze minime** entro la fine dell'anno scolastico, tramite **corsi di recupero** o **studio autonomo**. Nel deliberare la sospensione del giudizio, il Consiglio tiene conto di:

- **miglioramenti** rispetto alla situazione di partenza;
- **esiti delle attività di recupero**;
- **impegno, interesse e frequenza costante**.

(Linea organizzativa interna coerente con il quadro del D.P.R. 122/2009 e con le prassi applicative; la sospensione del giudizio non è stata modificata dal D.P.R. 135/2025.) [Gazzetta Ufficiale](#)

3.3. Non ammissione

Non è ammesso alla classe successiva lo studente che:

- presenti **più di tre insufficienze** o **tre insufficienze gravi** tali da non consentire, a giudizio motivato del Consiglio, il **recupero delle competenze minime**;
- mostri **scarso impegno, progressi nulli o negativi, metodo di studio inadeguato o frequenza discontinua**.

Il Consiglio redige un **giudizio scritto motivato** da trasmettere alla famiglia.

4. CRITERI PER GLI ISTITUTI PROFESSIONALI

(Biennio unitario del secondo ciclo – D.Lgs. 61/2017, D.M. 92/2018, Nota MIUR 11981/2019)

4.1. Premessa

Il **primo e secondo anno** dei percorsi professionali costituiscono un **biennio unitario**, finalizzato al consolidamento delle **competenze di base** e allo **sviluppo dell'orientamento personale e professionale** dello studente.

La valutazione è pertanto **formativa e orientativa**: non misura solo il livello raggiunto, ma considera anche **le potenzialità, l'impegno e la capacità di crescita** dello studente in vista del completamento del biennio.

4.2. Criteri di ammissione dal I al II anno

L'ammissione alla classe successiva **non è subordinata a un numero massimo di insufficienze**, ma a una **valutazione complessiva positiva del percorso formativo**. Il Consiglio di classe, in ottica biennale, **ammette lo studente al secondo anno** anche in presenza di diffuse carenze disciplinari, purché siano riscontrabili **condizioni favorevoli di sviluppo e maturazione**.

In particolare, lo studente è **ammesso al secondo anno** quando il Consiglio di classe accerta che (Criteri) :

- ha **partecipato con regolarità** alle attività didattiche e laboratoriali, mostrando **interesse e impegno costante**;
- ha **collaborato attivamente** nelle esperienze pratiche e nei contesti di apprendimento personalizzato (PFI, UDA, moduli integrati);
- ha **manifestato volontà di miglioramento**, anche in assenza di risultati pienamente sufficienti;
- ha **registrato progressi significativi** rispetto alla situazione di partenza, in particolare nell'area di cittadinanza, comunicazione e relazioni;
- le carenze emerse **non precludono il raggiungimento**, entro la fine del biennio, delle **competenze minime** previste dal **Piano Formativo Individuale (PFI)**.

La decisione di ammissione deve essere **motivata nel verbale di scrutinio**, con esplicito riferimento agli elementi di valutazione formativa sopra indicati. La famiglia è **informata** del percorso di accompagnamento e delle misure di recupero o potenziamento previste nel **PFI aggiornato**.

4.3. Non ammissione

La **non ammissione** al secondo anno è deliberata **solo in casi eccezionali**, quando:

- non sussistono **prospettive di sviluppo positivo** nel secondo anno;
- mancano **impegno, partecipazione e continuità** nella frequenza;
- le carenze sono tali da **impedire il raggiungimento delle competenze di base e professionali minime** al termine del biennio, nonostante gli interventi di recupero e il supporto personalizzato.

In tali casi il Consiglio di classe deve formulare un **giudizio scritto motivato**, comunicato formalmente alla famiglia e registrato nel **verbale di scrutinio**.

4.4. Ammissione alla classe successiva (dal II anno)

È ammesso alla classe successiva lo studente che abbia:

- **voto di comportamento non inferiore a 6/10.** La valutazione del comportamento è in **decimi** e quella **finale** è riferita **all'intero anno scolastico** (art. 5, D.P.R. 122/2009 come modificato dal **D.P.R. 135/2025**).
- Inoltre, **un voto <6/10 comporta d'ufficio la non ammissione** alla classe successiva o all'esame di Stato (oggi "maturità"). [Gazzetta Ufficiale](#)
- **voto non inferiore a 6/10 in tutte le discipline o gruppi di discipline** valutate con voto unico (art. 4, c. 5, D.P.R. 122/2009; disposizione confermata dal **D.P.R. 135/2025**). [Gazzetta Ufficiale](#)

4.5. Sospensione del giudizio

Il Consiglio di classe può deliberare la **sospensione del giudizio** nei confronti dello studente che presenti **non più di tre insufficienze**, o **tre insufficienze gravi**, purché tali da consentire, a giudizio motivato del Consiglio, il **recupero delle competenze minime** entro la fine dell'anno scolastico, tramite **corsi di recupero** o **studio autonomo**. Nel deliberare la sospensione del giudizio, il Consiglio tiene conto di:

- **miglioramenti** rispetto alla situazione di partenza;
- **esiti delle attività di recupero**;
- **impegno, interesse e frequenza costante**.

(Linea organizzativa interna coerente con il quadro del D.P.R. 122/2009 e con le prassi applicative; la sospensione del giudizio non è stata modificata dal D.P.R. 135/2025.) [Gazzetta Ufficiale](#)

4.6. Non ammissione

Non è ammesso alla classe successiva lo studente che:

- presenti **più di tre insufficienze** o **tre insufficienze gravi** tali da non consentire, a giudizio motivato del Consiglio, il **recupero delle competenze minime**;
- mostri **scarso impegno, progressi nulli o negativi, metodo di studio inadeguato** o **frequenza discontinua**.

Il Consiglio redige un **giudizio scritto motivato** da trasmettere alla famiglia.

4.7. Quadro normativo di riferimento

D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61	Definisce la struttura dei percorsi di istruzione professionale (due bienni + quinto anno); introduce il PFI e la valutazione orientativa	Normattiva – D.Lgs. 61/2017
D.M. 24 maggio 2018, n. 92	Adotta le Linee guida per i nuovi istituti professionali; prevede che il biennio sia unitario e che la valutazione sia orientativa e formativa	G.U. 27 luglio 2018 – DM 92/2018
Nota MIUR 11981 del 4 giugno 2019	Fornisce chiarimenti attuativi: l'ammissione può avvenire anche in presenza di più carenze se recuperabili nel biennio, valorizzando impegno e progressi	Notizie della Scuola – Nota MIUR 2019

5. CRITERI DI AMMISSIONE ALLE CLASSI E ALL'ESAME FINALE DEI PERCORSI IEFP

(Regione Lombardia – Legge Regionale 19/2007 e D.G.R. n. 5242 del 14 aprile 2025)

Per i percorsi **triennali e quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)**, erogati in **regime di sussidiarietà o diretta**, si applicano le **disposizioni della Regione Lombardia**, che regolano ammissione, prosecuzione e accesso agli **esami di qualifica e diploma**.

Decreto n. 5242 del 14 aprile 2025 – Disposizioni per gli **esami di qualifica e diploma professionale IeFP a.f. 2024/2025** (Regione Lombardia).

Requisiti per il passaggio all'annualità successiva

Lo studente è ammesso alla classe successiva se:

- **ha frequentato almeno il 75% del monte ore annuale** (salvo motivate deroghe per documentate cause);
- ha ottenuto una **valutazione positiva nel comportamento** e nella **partecipazione**;
- ha conseguito un **credito formativo minimo di 24 punti su 40** nella valutazione annuale (range fissato dal **Decreto 5242/2025**);
- mostra **progressi coerenti** con il proprio **Piano Formativo Individuale (PFI)**, anche in presenza di parziali carenze recuperabili.

Requisiti per l'ammissione all'esame di qualifica (III anno) o di diploma professionale (IV anno)

È ammesso all'esame lo studente che:

- **ha frequentato almeno il 75%** del percorso formativo;
- ha ottenuto un **credito formativo di almeno 24/40**;
- ha **acquisito le competenze tecnico-professionali** di base previste dallo **standard formativo regionale**;
- ha manifestato **comportamento positivo** e **partecipazione attiva** alle attività didattiche, laboratoriali e di tirocinio.

Il **Consiglio dei formatori** o il **Consiglio di classe sussidiario** valuta l'ammissibilità sulla base del **percorso complessivo**, delle **evidenze di apprendimento** e del **livello di maturazione personale e professionale** raggiunto.

Riferimento normativo finale

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento nel secondo ciclo d'istruzione è disciplinata dal *D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122*, come modificato dal *D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135* (G.U. 25 settembre 2025), in attuazione della *Legge 1 ottobre 2024, n. 150*. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, i voti sono espressi in **decimi** e riportati nel documento di valutazione **anche in lettere**.

Restano ferme le disposizioni del *D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62* in materia di esame di Stato del secondo ciclo.

